

Legge regionale 30 giugno 1993 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008

Disposizioni finanziarie per favorire l' attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Norma transitoria

1. Per l' anno 1994 in sede di riparto fra i Comuni del fondo di cui all'articolo 4 il parametro di cui alla lettera b) del comma 1, è determinato anche tenendo conto, relativamente ai servizi gestiti dalle Comunità montane ai sensi della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, della spesa sostenuta nell' anno precedente e attestata con deliberazione di ciascun Consiglio direttivo.

Art. 30

Abrogazione di norme

1. A far tempo dall' 1 gennaio 1994 e salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione sono abrogati:

a) l' articolo 2, ad eccezione del comma 1, e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché l'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95;

b) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche;

c) la legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;

d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della presente legge;

e) l' articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40;

f) l' articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 20/1995

Art. 31

Entrata in vigore

1. Salvo quanto diversamente disposto in singoli articoli, la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.